

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 105-7431

L.R. 12 del 13/06/2016. Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo). Criteri per l'emanazione del bando anno 2018 relativo alla concessione dei contributi ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni del Piemonte.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Preso atto che:

la legge regionale n. 12 del 13.06.2016 detta “Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”, che è stata pubblicata sul B.U. n. 24 del 16 Giugno 2016;

l'articolo 2 della citata legge ha inserito nella L.R. 56/1977 l'articolo 25 bis, che prevede “secondo il combinato disposto dei commi 1, 2 e 4 sono consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario nelle strutture esistenti non residenziali da adibirsi alle attività strumentali delle aziende agricole attive, finalizzati alla sistemazione temporanea di salariati agricoli stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi; ammettendo altresì l'installazione stagionale di strutture prefabbricate (per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno) e disponendo che interventi realizzati da Enti Locali o da associazioni convenzionate con gli Enti Locali medesimi possano prevedere analoghe installazioni (che in ogni caso non superino i 2000 metri quadrati);

con l'articolo 2 comma 5 di tale legge si autorizza la Giunta regionale a concedere contributi fino ad un massimo di 25.000,00 euro ad Enti Locali o ad associazioni convenzionate per la realizzazione degli interventi sopra citati;

l'art. 3, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16 del 2016, prevede che in una fase di prima attuazione della legge, agli oneri in conto capitale di cui all'articolo 25 bis, comma 5 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della presente legge, quantificati complessivamente in euro 300.000,00 di cui euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 e iscritti nella missione 16, programma 16.01 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e nel medesimo programma;

il comma 2 del sopra citato art. 3 prevede che alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1, per ciascun anno del biennio 2017-2018, si fa fronte con le modalità previste dall'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

ritenuto di approvare i criteri (allegato A parte integrante della presente deliberazione) per la concessione di contributi da erogare ai comuni alle Unioni dei Comuni e ai Consorzi dei Comuni del Piemonte in attuazione della legge regionale 12/2016, stabilendo in particolare di indirizzare i contributi regionali sopra citati ai Comuni, alle Unioni di Comuni ed ai Consorzi di Comuni - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in cui si presenta con maggiore gravità il problema di assicurare ospitalità a salariati agricoli stagionali in strutture pubbliche, dando priorità sia alle richieste pervenute sulla base del numero di salariati agricoli stagionali da accogliere

temporaneamente in tali strutture che alle richieste presentate da Enti locali che non abbiano percepito nell'arco dell'anno 2018 contributi o finanziamenti regionali finalizzati alla ospitalità dei lavoratori stagionali;

al fine di massimizzare l'efficacia del contributo regionale, razionalizzare l'utilizzo delle risorse prevedendo la presentazione di progetti di intervento solamente da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente;

precisare le tipologie di strutture prefabbricate ammissibili, individuare gli interventi ammessi a finanziamento e prevedere che il contributo regionale agli Enti Locali beneficiari venga erogato per un importo pari al 100% della spesa riconosciuta ammissibile dalla Direzione Agricoltura, esclusa IVA, (con un limite massimo di 25.000,00 euro come stabilito dalla L.R. 12/16, eventuali importi di spesa superiori saranno a carico dei richiedenti) in riferimento ad interventi eseguiti nell'anno 2018;

considerato che la Regione Piemonte ha sempre posto particolare attenzione al fenomeno migratorio attraverso politiche fondate sull'inclusione e sull'accoglienza e promuovendo progettualità concertate con i soggetti istituzionali e della società civile interessati alla tematica e con i quali ha consolidato una significativa rete di collaborazione;

vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che subentra nelle funzioni all'O.P.R.;

vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

dato atto che con la determinazione dirigenziale n.663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 18 dicembre 2017 (D.D. n. 1308) e che a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 19 dicembre 2017;

ritenuto opportuno che i contributi previsti dal presente provvedimento vengano erogati senza ulteriori oneri dalla citata Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) in quanto attività rientrante nelle competenze istituzionali di detta Agenzia;

vista la D.G.R. 25 maggio 2018, n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515";

ritenuto di demandare alla Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e l'emanazione di istruzioni operative;

vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 - Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- a) Di approvare i criteri (allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) per la concessione di contributi da erogare ai Comuni, alle Unioni di Comuni e ai Consorzi di Comuni del Piemonte - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - in attuazione della legge regionale 13 giugno 2016 n. 12 relativa a "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".
- b) Di demandare alla Direzione Agricoltura - Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile l'adozione degli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'emanazione del bando di presentazione domande e l'emanazione di istruzioni operative.
- c) Di disporre che ARPEA, ai sensi della convenzione rep. 146 del 12/7/2017, provvederà all'erogazione del contributo regionale ai Comuni alle Unioni dei Comuni ed ai Consorzi dei Comuni del Piemonte che verranno individuati con successive determinazioni dirigenziali della Direzione Agricoltura per finanziare la realizzazione degli interventi per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali operanti nelle aziende agricole piemontesi.
- d) di dare atto che:

agli oneri in conto capitale derivanti dalla concessione dei contributi di cui al presente provvedimento, quantificati per l'esercizio finanziario 2018 in 100.000,00 euro, si farà fronte con le risorse finanziarie stanziare sul capitolo n. 240520 della missione 16 programma 01 del bilancio di

previsione finanziario 2018-2020, come disposto, per una prima fase di attuazione, dalla legge regionale n. 12 del 13.06.2016 all'art. 3.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

La Regione Piemonte ha intrapreso un'azione di supporto all'attività lavorativa stagionale in agricoltura, al fine di prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, con l'obiettivo di incidere concretamente sul tessuto sociale e culturale piemontese creando condizioni di legalità diffuse sul territorio e tali da innescare processi virtuosi di emersione del lavoro non regolare. Il presente intervento si prefigge di intervenire sulla problematica della accoglienza dei lavoratori agricoli migranti. Il finanziamento previsto, infatti, intende sostenere gli Enti Locali e le Associazioni ad essi convenzionate al fine di provvedere alla sistemazione abitativa dei lavoratori agricoli migranti stagionali, con l'esclusione dei salariati fissi, che soggiornano e prestano la loro opera nella Regione Piemonte nei periodi di raccolta e di attività correlate alla coltivazione. Si intende ottenere il raggiungimento di tale fine mediante il finanziamento di lavori di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali e di allestimento di moduli abitativi temporanei per quei lavoratori che, a causa di eventuali picchi di affluenza in coincidenza con la raccolta, non sarà possibile alloggiare presso le aziende agricole interessate alle loro prestazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale n. 12 del 13 giugno 2016 "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 46-639 - Sistema informativo agricolo della Pubblica Amministrazione (PA) piemontese. Approvazione delle "Linee Guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte".

BENEFICIARI

Singoli Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni del Piemonte - già costituiti ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. - (in seguito Enti Locali), della Regione Piemonte, anche per interventi realizzati da associazioni convenzionate con gli Enti Locali stessi, con il limite massimo di un solo progetto di intervento per ciascun Ente.

E' necessaria l'iscrizione, o l'aggiornamento della posizione dell'Ente Locale, all'anagrafe agricola unica del Piemonte ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-639 del 1° agosto 2005.

CRITERI DI SELEZIONE

Al fine di indirizzare i contributi regionali negli Enti Locali in cui la problematica si presenta con maggiore gravità, sarà data priorità alle richieste pervenute sulla base del numero di salariati agricoli stagionali da ospitare in strutture pubbliche (media tra il numero di salariati ospitati nel 2017 e quello previsto nel 2018).

INTERVENTI AMMESSI

Sono ammessi gli interventi realizzati dagli Enti Locali nell'arco dell'anno 2018 (con termine ultimo giugno 2019 per la realizzazioni di opere edili nel caso di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali) come di seguito specificato:

- Acquisto, locazione ed installazione di strutture prefabbricate ad uso stagionale ai fini dell'accoglienza della manodopera agricola stagionale, non fissa (intendendo per "strutture prefabbricate": prefabbricati di tipo abitativo; moduli abitativi prefabbricati anche tipo container, servizi igienici tipo cantiere e bagni chimici, tensostrutture), per un periodo di utilizzo non superiore a centottanta giorni all'anno; gli interventi realizzati non devono

superare il limite di superficie di duemila metri quadrati ed essere eseguite in conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari previste;

- adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva, in base a donazione, usufrutto o altro diritto reale di godimento, degli Enti Locali richiedenti; per adeguamento igienico-sanitario, oltre alla realizzazione di servizi igienici, si intendono anche, qualora le strutture attuali non consentano adeguate condizioni di vivibilità, opere quali: eliminazione delle infiltrazioni, rifacimento tetti e pavimentazioni, coibentazioni, sostituzione infissi.

Sono ammesse esclusivamente spese fatturate effettuate agli Enti Locali beneficiari. Il contributo non potrà essere erogato a compenso di eventuali prestazioni lavorative svolte da dipendenti comunali o da dipendenti delle associazioni che realizzano l'intervento.

Non sono ammesse le le spese relative all'acquisto di arredamenti, all'acquisto di attrezzature da cucina, alla fornitura elettrica, alla fornitura idrica.

E' responsabilità degli Enti Locali beneficiari la gestione delle strutture, la logistica e la tutela della sicurezza per quanto attiene l'accoglienza ed i servizi alla persona nonché il rispetto di tutte le normative pertinenti nella realizzazione dell'intervento.

RISORSE FINANZIARIE

Stanziamiento del bando: 100.000,00 euro.

Importo massimo del singolo progetto: 25.000,00 euro (eventuali importi di spesa superiori saranno a carico dei richiedenti).

Percentuale del contributo sulla spesa fatturata rendicontata e riconosciuta ammissibile dalla Direzione Regionale Agricoltura (IVA esclusa): 100%

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione esclusivamente agli Enti Locali beneficiari dopo la verifica della rendicontazione delle spese effettuate dagli stessi nell'arco dell'anno 2018 (con termine ultimo giugno 2019 per la realizzazioni di opere edili nel caso di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali).

L'erogazione del contributo sarà effettuata da Arpea.